DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 27

Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo

Ferma restando la tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, alle province di classe 1- B, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1- A ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segretari generali di classe 1- A. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

Versione in vigore dal 21 luglio 1992, non più in vigore dal 20 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992-342-1992/art-27-assegnazione-alle-province-di-un-segretario-generale-di-pari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it